



**Regione
Lombardia**



Provincia di **Como**

CITTA' DI CANTU'

**RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICA
ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI CANTU'
MEDIANTE CONTRATTO DI PARTENARIATO
PUBBLICO PRIVATO (PPP)**

Città di Cantù



CITTA' DI CANTU'

PIAZZA PARINI N. 4 - 22063 CANTU' (CO)
TEL 031 7171 - FAX 031 717265



**fondazione
cariplo**

FONDAZIONE CARIPLO

VIA MANIN N. 23 - 20121 MILANO (MI)
TEL 02 62391

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO:

ING. MARIO IORIO
COMUNE DI CANTU'



PROGETTAZIONE:

STUDIO DI INGEGNERIA NICOLA SOMA'
VIA ANDREA COSTA N. 144 - 40067 RASTIGNANO (BO)
TEL/FAX 051 744362 - INFO@STUDIONICOLASOMA.IT

PROGETTO DI FATTIBILITA'

OGGETTO DELL'ELABORATO:

Capitolato speciale d'appalto

DATA: GIUGNO 2016

SCALA: - -

REV. 00

ELABORATO NUMERO:

CSA



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	1 di 28

INDICE

A) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	3
PREMESSA.....	3
ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
ART.2 DURATA DELLA CONCESSIONE	4
ART.3 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	4
ART.4 DOCUMENTI CONTRATTUALI - SPESE CONTRATTUALI	4
ART.5 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	6
ART.6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE.....	7
ART.7 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	7
ART.8 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE DA REALIZZAZIONE, DELLE PROGETTAZIONI, DELLE MANUTENZIONI E COSTI	7
ART.9 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	8
ART.10 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA	9
ART.11 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	10
ART.12 RITARDO PER I PARERI SULLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	10
ART.13 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	10
ART.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	11
ART.15 MANCATA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.....	12
ART.16 CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI.....	13
ART.17 CRONOPROGRAMMA - INIZIO, ANDAMENTO E TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI – PENALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	14
ART.18 SOSPENSIONE - RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI	15
ART.19 CAUZIONI IN SEDE DI OFFERTA	16
ART.20 CAUZIONE DEFINITIVA	17
ART.21 COPERTURA ASSICURATIVA A CARICO DELL'IMPRESA.....	17
ART.22 ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17
ART.23 ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	18
ART.24 AFFIDAMENTO A TERZI DI UNA PARTE DI LAVORI - SUBAPPALTO E COTTIMO	21
ART.25 REQUISITI DI SICUREZZA DEL CANTIERE	22



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	2 di 28

ART.26 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	23
ART.27 DIREZIONE LAVORI E VIGILANZA.....	23
ART.28 COMMITTENTE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	24
ART.29 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E DI CONTABILITÀ DEI LAVORI	24
ART.30 PREZZI UNITARI - REVISIONE PREZZI.....	24
ART.31 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE	24
ART.32 VIGILANZA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	24
ART.33 CONTROLLI - PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI.....	24
ART.34 COLLAUDI E INDAGINI ISPETTIVE	25
ART.35 VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA	26
ART.36 DANNI DI FORZA MAGGIORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	26
ART.37 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	27
ART.38 RICONSEGNA DELL'AREA	27
ART.39 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE - PUNTEGGI.....	27
ART.40 CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO	27
ART.41 PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI	27
ART.42 CESSIONE DEL CONTRATTO — DEI CREDITI E SUB CONCESSIONE	27
ART.43 PENALI PER LA GESTIONE	28
ART.44 GARANZIE DURANTE LA GESTIONE	28
ART.45 DISCIPLINA CONCLUSIVA.....	28

A) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa

Il Comune di Cantù intende attivare un Partenariato Pubblico Privato – Finanza di Progetto a procedura unica, concernente la progettazione definitiva, esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento, la perfetta manutenzione (ordinaria e straordinaria), il servizio energia – per un periodo di 15 anni – dell'impianto di Pubblica Illuminazione.

Con il presente contratto la P.A. persegue il seguente obiettivo primario: la riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione pubblica al fine di conseguire risparmi energetici senza sacrificare il comfort ambientale.

Sono a carico dell'impresa aggiudicatrice tutti i costi, compresi quelli di progettazione necessari per l'intervento. Durante l'esecuzione dei lavori di riqualificazione, l'impresa aggiudicataria effettuerà anche la fornitura dei vettori energetici (Energia Elettrica) e la manutenzione degli impianti.

Inoltre, nella fissazione delle regole atte a disciplinare la presente procedura, il Comune ha tenuto anche e soprattutto conto di quanto stabilito:

- ✓ dalla New decision of Eurostat on deficit and debt del 2004 avente ad oggetto «Treatment of public-private partnerships »;
- ✓ dalla Determinazione n. 10 del 23 settembre 2015 avente ad oggetto "Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

PARTE I – Principi generali

Art.1 Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto le seguenti attività:

1. la progettazione esecutiva, sulla base del progetto di fattibilità predisposto dalla Stazione Appaltante e del progetto definitivo presentato in sede di gara, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e la direzione lavori;
2. la realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo;
3. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere secondo la disciplina del presente capitolato.
4. la fornitura dei vettori energetici.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	4 di 28

Le condizioni generali minime di costruzione, rifacimento e manutenzione descritte nella documentazione di gara e di progetto devono intendersi per il Concessionario integrate dalle ulteriori condizioni risultanti dall'offerta da lui formulata in sede di gara.

Non rientra in tale appalto, e dunque non sarà a cura del soggetto aggiudicatario dell'appalto, il servizio di pubblicità sui pali di pubblica illuminazione che potrà essere invece gestito in autonomia dell'ente.

Nel presente documento il Concessionario è indicato anche come Appaltatore.

Art.2 Durata della concessione

La concessione avrà durata di anni 15 – a decorrere dalla data di consegna dell'ultima delle opere, ultimata e dichiarata agibile, trascorsi i quali, l'impianto dovrà essere restituito in perfetto stato di utilizzo e pronto per il riutilizzo.

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a corpo”.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Art.4 Documenti contrattuali - Spese contrattuali

Oltre a quanto previsto nel presente Capitolato speciale, fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, anche i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore e non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli atti del progetto posto a base di gara ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi;



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILTA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	5 di 28

- c) tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto definitivo presentato in sede di offerta.
Il progetto definitivo dovrà essere conforme alle disposizioni contenute del D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti e dovrà essere redatto in conformità al progetto di fattibilità redatto dall'Amministrazione Comunale;
- d) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza luoghi di lavoro;
- e) il cronoprogramma del progetto definitivo presentato in sede di offerta;
- f) le polizze di garanzia.

Costituiranno, altresì, automaticamente parte del contratto gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura del raggruppamento indicato dall'Aggiudicatario in sede di gara, come successivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al Progetto Definitivo presentato in sede di gara ed approvato dalla Stazione Appaltante anche qualora adeguati o modificati in sede di validazione o di approvazione;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore e da qualsiasi altro loro allegato.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori e dell'intera concessione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni

legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.5 Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs 163/2006 approvato con D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Inoltre l'Appaltatore da altresì atto di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art.6 Decadenza della concessione

La decadenza della concessione può essere disposta dal concedente, in qualunque momento, previa diffida scritta ad adempiere in congruo termine, nei seguenti casi:

- 1) Se il concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi senza l'autorizzazione del concedente.
- 2) Se il concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente capitolato prestazionale – contratto di concessione.
- 3) Se il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere l'esecuzione dell'opera e/o la gestione dei servizi.

Art.7 Definizione delle controversie

Per la definizione di ogni controversia che dovesse insorgere fra l'Amministrazione concedente ed il concessionario in ordine al presente rapporto sarà adita l'Autorità ordinaria o amministrativa secondo i criteri che disciplinano il riparto di giurisdizione.

In materia civile per ogni controversia è competente il Tribunale di Como. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Como ed è esclusa la competenza arbitrale.

PARTE II – Esecuzione dei lavori

Art.8 Forme, principali dimensioni delle opere da realizzazione, delle progettazioni, delle manutenzioni e costi

A - LAVORI

Le opere da realizzare sono compiutamente descritte nel progetto di fattibilità.

Nel capitolato tecnico prestazionale sono riportate in modo dettagliato le descrizioni degli interventi; eventuali riferimenti a prodotti commerciali sono da intendersi per equivalente.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle normative esistenti con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione e alle regole dell'arte.

L'importo complessivo dei lavori oggetto di concessione è specificato nel progetto di fattibilità predisposto nel comune.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	8 di 28

B - Manutenzioni

Le manutenzioni ordinarie e straordinaria sono a carico dell'aggiudicatario.

Il Piano di Manutenzione

Il Piano di Manutenzione dell'opera dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica, e sarà considerato un documento essenziale ai fini della gara.

Il Piano di Manutenzione deve prevedere, pianificare e programmare, tenendo conto degli elaborati progettuali di fattibilità e definitivi e della specifica esperienza dell'aggiudicatario, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Sulla base del progetto di fattibilità e dell'importo delle manutenzioni posto a base di gara, l'aggiudicatario definirà in sede di offerta l'importo totale della manutenzione ordinaria e straordinaria, comprensivo delle riparazioni e sostituzioni degli elementi, specificando la definizione di ciascuna operazione descritta all'interno del piano di manutenzione fornito sempre in riferimento all'importo stimato dal presente capitolato.

L'importo così definito dovrà assorbire l'alea di rischio a carico dell'aggiudicatario (anche attraverso garanzie prestate dai fornitori) che un servizio così complesso ed esteso nel tempo può generare, tenendo completamente indenne il Comune da eventuali maggior costi rispetto a quanto offerto in sede di gara.

A tal fine l'aggiudicatario dichiara che predisporrà e organizzerà personale e mezzi d'opera, al fine di garantire l'esecuzione di ogni intervento che si rendesse necessario, in modo tempestivo e risolutivo.

C – SPESE TECNICHE

Per il valore delle spese tecniche si rimanda agli importi del quadro economico.

Art.9 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Categoria: OG10 classifica IV

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

Nel caso in cui il concessionario intenda appaltare in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione, l'appaltatore dovrà possedere i requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n.

207/2010 (mediante SOA per categoria e classifica/che congrue), per la quota parte dei lavori da appaltare; di contro, il concessionario dovrà possedere e dimostrare nella documentazione allegata all'offerta i requisiti di qualificazione per la quota parte di appalto dei lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento.

Il Subappalto è consentito nei limiti e nelle condizioni di cui all'art 105 del D.Lgs 50/2016.

Art.10 Adempimenti successivi alla conclusione della gara

Ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 50/2016, una volta pervenute le offerte, l'amministrazione:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;
- c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;
- d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;
- e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario.

Art.11 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.) sarà nominato e remunerato dal concessionario; il C.S.P. dovrà redigere, contestualmente al progetto esecutivo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e tutti gli altri documenti di legge.

Il C.S.E. è di nomina del concessionario.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo dell'art 183 del D.Lgs 50/2016.

Art.12 Ritardo per i pareri sulla progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva

Nel caso di mancato rispetto di ogni termine per i pareri sul progetto definitivo e per il progetto esecutivo previsti dal presente capitolato, o per altri termini riportati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad Euro 1.000,00 (cento/00).

Art.13 Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali può essere concessa una proroga;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo/la revisione/il completamento del progetto esecutivo.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Art.14 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 11 e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, superiore a 30 gg (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, superiore a 30 gg (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art.15 Mancata approvazione del progetto esecutivo e del Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Qualora il progetto esecutivo ed il Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatti a cura dell'affidatario non siano ritenuti meritevoli di approvazione, il contratto è risolto per grave inadempimento dell'appaltatore medesimo. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:

- a) che si discosti dalla progettazione definitiva proposta in sede di gara ed approvata in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;

- e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.

Non è meritevole di approvazione il P.S.C.:

- a) che non rispetti la normativa di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.

In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo e del P.S.C., la stazione appaltante recede dal contratto e all'affidatario è riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del Regolamento in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

Art.16 Consegna dei lavori e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale.

È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Amministrazione potrà effettuare consegne parziali dell'area oggetto dei lavori senza che l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi, conformemente a quanto previsto dal piano di sicurezza.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità. Se l'inizio dei lavori contempla delle



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	14 di 28

categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 155 del Regolamento.

Art.17 Cronoprogramma - Inizio, andamento e tempo utile per l'ultimazione dei lavori – penali per l'esecuzione dei lavori

Nel progetto esecutivo l'appaltatore dovrà allegare il cronoprogramma dei lavori che dovrà avere la durata massima stabilita per la loro esecuzione prevista nel presente capitolato.

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, nel rispetto delle tempistiche inderogabili sopra riportate, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori immediatamente alla consegna degli stessi fatta con apposito verbale ed in caso di ritardo sarà applicata la penale giornaliera.

I termini contrattuali in itinere e per parti sono essenziali.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 360** naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La misura della penale per il ritardato adempimento è fissata in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, verrà applicata in relazione al rispetto delle fasi parziali distinte e progressive previste per l'adempimento del contratto, tranne che per importi di penali diversamente indicati.

E' fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno cagionato all'Amministrazione per la mancata consegna delle opere.

L'ultimazione dei lavori di ogni impianto, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

A lavori ultimati l'Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per l'occupazione di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute: la garanzia

contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art.18 Sospensione - Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 158 e seguenti del Regolamento.

Cessate le cause della sospensione la Direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.

L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione lavori e del Responsabile del procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Il responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	16 di 28

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art.19 Cauzioni in sede di offerta

Al momento dell'offerta dovrà essere prestata dal concorrente una garanzia provvisoria (anche mediante fideiussione) pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'investimento previsto dalla concessione secondo quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs 50/2016.

Dovrà inoltre essere presentata una cauzione in misura pari al 2,5% del valore dell'investimento di cui all'art 183 c. 13 del D.Lgs 50/2016.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	17 di 28

Art.20 Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, il Concorrente è obbligato a prestare cauzione definitiva “garanzia definitiva” da costituire con le modalità e completa della documentazione di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, l'Amministrazione ha diritto di valersi della suddetta cauzione.

Dalla data di inizio del servizio dovrà inoltre essere presentata cauzione di cui all'art 183 c.13 del D.Lgs 50/2016.

Art.21 Copertura assicurativa a carico dell'impresa

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari al costo di realizzazione. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art.22 Assicurazione della progettazione esecutiva

Deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 11, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione

appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Si applicano le disposizioni dell'art 269 del D.P.R. 207/2010.

Art.23 Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, al progetto definitivo presentato in sede di offerta, al Regolamento, al Capitolato Generale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- la garanzia di utilizzo di tutti gli impianti, spogliatoi, ecc. che in base al crono programma non sono oggetto di intervento e di quelli sui quali, pur oggetto di intervento, non sono ancora temporalmente iniziati i lavori oppure sono già terminati e collaudati anche parzialmente;
- l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri;
- le recinzioni e i parapetti a protezione di aree aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 100 - 200 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione lavori;
- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori e/o dal R.U.P.;
- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione lavori o dal collaudatore o dal R.U.P.;
- le analisi delle caratteristiche dei materiali impiegati da sottoporre all'accettazione della Direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
- l'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo);
- dare comunicazione alla Direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;

- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione lavori;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione anche parziale dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione appaltante;
- il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari;
- l'ottenimento per gli impianti delle prescritte omologazioni necessarie per lo svolgimento delle attività sportive da parte del Coni e federazione competente in ragione dell'attività sportiva prevista;

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

In caso di trascuratezza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art.24 Affidamento a terzi di una parte di lavori - subappalto e cottimo

Il subappalto è regolato dall'art 105 del D.lgs 50/2016.

Con riferimento all'art 184 del D.Lgs 50/2016 l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, la quale dovrà possedere un capitale sociale minimo pari al 5% dell'importo lavori.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta devono essere indicate le quote di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.

Per effetto del subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente.

Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito.

In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci.

Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera.

L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.

Art.25 Requisiti di sicurezza del cantiere

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del direttore dei Lavori.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. In particolare si precisa che il Concessionario assume il ruolo di Committente di cui all'art 89 del D.lgs. 81/2008.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art.26 Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art.27 Direzione lavori e vigilanza

Il Direttore dei lavori sarà nominato a cura del Concessionario e sarà remunerato dal concessionario.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILITA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	24 di 28

Il Direttore dei lavori scelto, svolgerà le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010 ed in particolare dall'art. 148.

Art.28 Committente e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sarà nominato a cura del Concessionario.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione scelto, svolgerà le funzioni previste dal D.lgs. 81/2008 ed in particolare dall'art. 92.

Art.29 Modalità di rendicontazione e di contabilità dei lavori

Il Direttore dei lavori provvederà alla redazione dei documenti amministrativi e contabili previsti dall'art. 181 del D.P.R. 207/2010.

Art.30 Prezzi unitari - Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art.31 Variazione delle opere progettate

Le varianti sono disciplinate dall'art 149 del D.Lgs 50/2016.

Art.32 Vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale

Il Comune dovrà provvedere alla nomina di un ufficio di "Alta Sorveglianza" a supporto del R.U.P.

Art.33 Controlli - Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

L'Amministrazione concedente procederà, a mezzo del Collaudatore/collaudatore in corso d'opera al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

Il Collaudatore potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il R.U.P. segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione concedente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei lavori non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art.34 Collaudi e indagini ispettive

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016 le opere saranno soggetto al collaudo in corso d'opera e finale.

Spetta all'Amministrazione Comunale nominare il collaudatore o la Commissione di collaudo in corso d'opera e finale entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori.

Il Collaudatore o la Commissione di collaudo eserciterà tutti i compiti di collaudazione e verifica tecnica nel corso dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dal provvedimento di nomina stessa.

Per le disposizioni, le visite ed il procedimento del collaudo dei lavori valgono tutte le disposizioni del titolo X parte II del D.P.R. 207/2010 per le parti concernenti i lavori appaltati.

Durante le indagini ispettive, il Concessionario o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Il concessionario darà immediata comunicazione al concedente della intervenuta ultimazione degli interventi e quest'ultimo provvederà ad informarne il collaudatore, che procederà immediatamente alle necessarie constatazioni.

Il collaudo degli interventi deve essere ultimato entro e non oltre mesi 3 (tre) dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del concessionario e il certificato di collaudo verrà trasmesso per l'accettazione al concessionario.

Tutte le spese e gli oneri accessori necessari per il collaudo saranno a carico del concessionario, che sarà obbligato ad eliminare tutti i difetti e i vizi che risultassero in sede di collaudo e anche successivamente secondo i termini e le modalità previste dal Codice Civile.

Qualora, in base alle opere da realizzare, fosse necessario ai sensi della normativa vigente nominare un collaudatore statico, lo stesso sarà nominato dal Comune.

Art.35 Vizi e difformità dell'opera

Poiché le opere oggetto della concessione sono destinate per loro natura a lunga durata, il concessionario, ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile, sarà responsabile, e tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti, se nel corso di dieci anni dalla data di redazione degli atti di contabilità finale, le opere, per vizi o difetti della costruzione, rovinino in tutto o in parte, ovvero presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento in sicurezza.

Art.36 Danni di forza maggiore durante l'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose .

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

PARTE III – La gestione dell'opera

Art.37 Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna nell'esecuzione dei lavori – secondo i progetti approvati - e nel servizio di manutenzione e fornitura energia..

Art.38 Riconsegna dell'area

Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire all'Amministrazione gli impianti.

Le strutture dovranno essere riconsegnate in condizioni di corretto funzionamento e di buona manutenzione, e dovranno essere immediatamente accessibili e fruibili, avendo cura di adempiere agli obblighi di seguito specificati.

PARTE IV Modalità di aggiudicazione

Art.39 Modalità di aggiudicazione - Punteggi

L'appalto verrà aggiudicato con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa assegnando dei punteggi sia alla parte tecnica ed alle sue sottovoci che all'offerta economica.

Il bando/disciplinare di gara riporterà le modalità e le valutazioni per ogni parte dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

PARTE V - Rapporti economici fra concedente e concessionario

Art.40 Corrispettivo del concessionario

Il corrispettivo viene determinato a seguito della gara e sarà relativo:

- ad una quota annua in funzione dell'esecuzione dei lavori di riqualificazione
- ad un canone annuo per la esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- ad una quota relativa alla fornitura dell'energia.

Art.41 Proprietà degli impianti

Tutti gli impianti esistenti e di nuova realizzazione sono di proprietà del Comune.

Art.42 Pubblicità sugli impianti

Il Comune potrà utilizzare gli impianti di illuminazione pubblica come strumento per l'affissione di pubblicità o altro senza che il Concessionario possa vantare maggiori crediti o diritti. Il Comune inoltre, per lo stesso scopo, potrà indire una gara pubblica. In tal caso il Concessionario renderà disponibili gli impianti all'Aggiudicatario della gara.



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PROGETTO DI FATTIBILTA'		
Data stampa: 03/06/2016	CSA Capitolato speciale d'appalto_REV00.docx	28 di 28

Art.43 Cessione del contratto — dei crediti e Sub concessione

Al Concessionario è fatto divieto di:

- a) Cedere a terzi o sub concedere la gestione dell'impianto.
- b) Cedere a terzi i crediti nei confronti del Comune derivanti dal presente contratto senza autorizzazione del Comune.

Art.44 Penali per la gestione

Il mancato adempimento delle obbligazioni del presente contratto, diverso dall'esecuzione dei lavori – già regolato con apposito articolo - ove non assuma il carattere della gravità richiesto ai fini della risoluzione per inadempimento comporta l'applicazione previa contestazione di una penale di valore compreso tra Euro 100,00 ed Euro 1.000,00 in ragione della gravità dell'inadempimento definito ad insindacabile giudizio dall'autorità amministrativa comunale competente alla gestione del rapporto contrattuale. In caso di mancato pagamento delle penali a prima richiesta le stesse potranno essere conseguite mediante escussione della fideiussione.

Art.45 Garanzie durante la gestione

Dalla data di inizio del servizio sarà dovuta una cauzione di cui all'art 183 c.13 del D.Lgs 50/2016

Art.46 Disciplina conclusiva

Per quanto non definito dal presente contratto e dalla documentazione di gara si applicano le disposizioni di cui al codice civile.